



Martedì 11/11/2025

Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il DL 159/2025 (?Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile?) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema.L?art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull?obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell?art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Lâ€™articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ã“ stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue:Â ªœLâ€™obbligo di cui allâ€™articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallaÂ legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dallâ€™articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dallaÂ legge 4 aprile 2012, n. 35, Ã“ esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o allâ€™albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoÂ nonchÃ© allâ€™amministratore unico o allâ€™amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.Â Il domicilio digitale dei predetti amministratori non puÃ² coincidere con il domicilio digitale dellâ€™impresa. Le imprese che sono giÃ iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, allâ€™atto del conferimento o del rinnovo dellâ€™incaricoâ•.

Â

SONO QUINDI DUE LE NOVITAâ€™ IMPORTANTI

- Lâ€™obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 Ã“ LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- Il domicilio digitale degli amministratori NON PUOâ€™ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELLâ€™IMPRESA.

Â

Lâ€™obbligo si applica:

- soltanto per tutti coloro che nelle societÃ di capitali, nelle societÃ consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dellâ€™amministratore delegato, lâ€™obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione.

- ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della societÃ che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dellâ€™indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dellâ€™atto costitutivo o la richiesta di



iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrÃ chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, lâ€™ufficio potrÃ rifiutare lâ€™iscrizione richiesta.

Tutti gli amministratori obbligati giÃ iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale allâ€™ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025.

Â

Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni

La mera comunicazione del domicilio digitaleÂ da parte dei soggetti obbligati e sopra indicatiÂ non Ã“ soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta allâ€™interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e lâ€™imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non piÃ¹ obbligati allâ€™adempimento, Ã“ invece soggetta al pagamento:

- del diritto di segreteria di â¬ 30,00 e dellâ€™imposta di bollo di â¬ 65,00, in caso di altri amministratori di societÃ di capitali;
- del diritto di segreteria di â¬ 30,00 e dellâ€™imposta di bollo di â¬ 59,00 in caso di amministratori di societÃ di persone.

Lâ€™art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede lâ€™applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.